



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)  
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163  
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783  
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it  
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it  
Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 03/12/2024

Circolare n. 113  
A.S. 2024/25

A TUTTI I DOCENTI  
AI GENITORI  
AL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
AL DSGA  
AGLI ATTI  
AL SITO WEB ISTITUTO

**Oggetto: Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Integrazioni alla l. r. n. 19/2001)**

Giungono ancora segnalazioni all'ufficio scrivente da parte di pediatri che si vedono richiedere dai genitori certificati medici per la riammissione a scuola dell'alunno precedentemente malato.

Con la presente, pertanto, preme ricordare che lo scorso 25 ottobre 2023 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la [legge regionale n. 46/2023](#), avente ad oggetto "Abolizione obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione oltre cinque giorni di assenza", che apporta integrazioni alla l.r. n. 19/2001 aggiungendovi l'art. 29-bis.

Secondo il nuovo articolo:

1.al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

Alla luce della modifica della norma regionale, la circolare dirigenziale n. 87 del 03/11/2023, alla quale si rimanda, resta valida fino a eventuale nuovo intervento legislativo.



In conseguenza di quanto sopra comunicato il certificato medico rimane solo per le [malattie soggette a notifica al servizio di igiene pubblica dell'Asp](#) e sono, queste, situazioni specifiche e limitate che hanno periodi di isolamento domiciliare stabiliti per legge.

**In tutti gli altri casi di assenza dell'alunno per malattia** (cioè quasi tutti), **la giustificazione** diventa un atto amministrativo che deve essere regolato tra l'istituzione scolastica e la famiglia, tramite giustificazione **sul libretto**.

Pertanto, cercando di mettere ordine nel regime delle giustificazioni relative alle varie assenze degli alunni, pare opportuno presentare il seguente prospetto riepilogativo:

- **Assenze degli alunni** (di tutti i gradi e gli ordini di scuola) **dovute a malattia** (indipendentemente dai giorni di assenza e tranne nei casi limitati e particolari soggetti a notifica al servizio di igiene pubblica dell'Asp) si giustificano nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento d'Istituto mediante libretto personale dell'alunno oppure autodichiarazione dei genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale.
- **Le assenze “programmate”** dal genitore, non dovute, quindi, a cause mediche, ma a una vacanza, una visita specialistica o a motivi familiari, vanno comunicate preventivamente alla scuola via mail o alla coordinatrice della classe, riportando la data di inizio e fine del periodo. Per tale tipologia di assenza non occorre dunque al rientro il certificato medico, ma è necessaria la comunicazione preventiva (in *Allegato a*) e la giustificazione successiva (libretto o *Allegato Primaria*).
- **Per le assenze “non programmate” per motivi diversi da quelli di salute** (non comunicate preventivamente alla scuola) dovute ad altre ragioni non correlate a malattia (es. motivi familiari, personali, lutti, ecc.), non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un'autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000) che dichiareranno i motivi dell'assenza.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Giuseppe Antonio SOLAZZO**  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Si allegano:

- [MOD. AUTOCERTIFICAZIONE assenza Primaria](#) (Allegato Primaria)
- [Mod. COMUNICAZIONE preventiva assenza motivata \(Allegato a\)](#)  
(E' raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola).

